

Il parlamento della scuola Tra sfide e paradossi

Si è insediato il 13 gennaio 2016, ad oltre sedici anni dalla sua istituzione, avvenuta col riordino degli organismi di rappresentanza e partecipazione della scuola a livello territoriale (D.lvo 30.6.99, n. 233), il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Torneremo poi sulle ragioni di questo ritardo, prima vediamo sinteticamente funzione, composizione e attribuzioni del nuovo organismo.

Il Cspi è organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Nell'esercizio delle sue competenze rientra la formulazione di

Il Cspi è organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo nelle materie di cui all'articolo 1 della legge n. 59/97

proposte e pareri obbligatori:

a) sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;

b) sulle direttive del ministro in materia di valutazione del sistema dell'istruzione;



c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricula dei diversi tipi e indirizzi di studio;

d) sull'organizzazione generale dell'istruzione.

Si pronuncia inoltre sulle materie che il ministro ritenga di sottoporgli.

Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazioni al ministro.

È formato da 36 componenti dei quali:

– 15 eletti dal personale delle

scuole statali

– 3 eletti rispettivamente dalle scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d'Aosta

– 15 nominati dal ministro dell'istruzione, università e ricerca

– 3 nominati dal ministro in rappresentanza delle scuole parificate, legalmente riconosciute, designati dalle rispettive associazioni.

Del personale nominato dal ministro, 3 sono esperti designati dal Cnel e 3 dalla Conferenza unificata stato-

regioni.

A differenza di quanto avveniva col Cnpi, l'organismo non è presieduto dal ministro, bensì da uno dei suoi componenti eletto dal Consiglio.

A tale adempimento si è provveduto nella seduta di insediamento, avvenuta il 13 gennaio scorso, che ha visto eleggere a presidente, con 32 voti su 34 presenti e votanti, il nostro ex segretario generale Francesco Scrima. Nella successiva seduta del 20 febbraio, dopo l'approvazione del regolamento interno, è stato eletto l'Ufficio di presidenza, formato di 8 consiglieri come stabilito dalla norma istitutiva (quattro di provenienza dalla componente elettiva e quattro dalla componente designati).

Perché così tanto tempo

dall'istituzione all'insediamento del Cspi? Un po' perché negli anni scorsi si è lavorato a nuove ipotesi di riforma della *governance* del sistema scolastico, oggetto di un sofferto travaglio i cui esiti, che sembravano imminenti in chiusura della passata legislatura, appaiono oggi remoti e improbabili. Ma anche, e forse soprattutto, perché i vertici politici che negli ultimi tempi si sono avvicinati alla guida del Miur hanno dato l'impressione di far volentieri a meno di un organo collegiale consultivo, evidentemente considerato un inutile e ingombrante fardello per l'azione amministrativa. Sta di fatto che la scuola a livello nazionale, dopo la mancata proroga del Cnpi, non avrebbe ancora un organo di partecipazione che facesse in qualche modo sentire la propria voce se le elezioni per costituire il Cspi non fossero state imposte dalla sentenza del Consiglio di Stato 834/2015, che ne aveva inderogabilmente fissato la data di svolgimento "entro e non oltre il 30 aprile 2015";

sentenza che ribadisce quanto già espresso in un'altra, emessa in precedenza (n. 9004/2013), nella quale veniva severamente censurato il comportamento omissivo del Miur, che in tale circostanza aveva giustificato la propria inerzia asserendo una supposta incoerenza del D.lvo 233/99 con il riparto delle competenze legislative tra stato e regioni disposto dalla Riforma del Titolo V della Costituzione, arrogandosi così, incredibilmente, il diritto di dichiarare l'incostituzionalità di una norma. Ramenta i limiti dell'arroganza, invece, la disposizione introdotta con la legge 107/2015, nella quale si stabilisce (comma 192) che "per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge non è richiesto il parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola". Per questa ragione, dunque, il Cspi è finalmente in carica ma, paradossalmente, non sarà chiamato a intervenire sui provvedimenti che costituiscono oggi la materia prevalente dell'azione politico-ammi-

Il Cspi è in carica ma non sarà chiamato a intervenire sui provvedimenti che costituiscono oggi la materia prevalente dell'azione politico-amministrativa del Miur, potendolo comunque fare solo attraverso pronunce di propria iniziativa. Tocca allora al Cspi conquistarsi "sul campo" quella considerazione che il dettato legislativo inopinatamente gli nega.

nistrativa del Miur, potendolo comunque fare solo attraverso pronunce di propria iniziativa. Tocca allora al Cspi conquistarsi "sul campo" quella considerazione che il dettato legislativo inopinatamente gli nega: in questo senso la presidenza affidata a Francesco Scrima, per l'esperienza, il prestigio e l'autorevolezza della persona, ci sembra proprio una partenza col piede giusto.

C'ERA UNA VOLTA IL CNPI...

■ Frutto della straordinaria esperienza innescata dalla Riforma del 1973 e attuata dai Decreti Delegati del 1974, il Cnpi per circa 40 anni è stato il massimo organo collegiale di partecipazione democratica della scuola. Organo di consulenza tecnico-professionale del ministro, ha prodotto pareri obbligatori, ancorché non vincolanti, richiesti dall'amministrazione e pronunce di propria iniziativa, supportando l'azione del ministero con pareri vincolanti su questioni attinenti lo stato giuridico del personale. Per questa duplice funzione, svolta sempre con autorevolezza e competenza, il Cnpi è stato spesso definito "parlamentino" della scuola e "organo di autogoverno del personale" su contenzioso e disciplina, funzione rivelatasi più pertinente, efficace e risolutiva che in altre sedi. Questo profilo "garantistico" si è via via ridimensionato, ma il Cnpi è stato sempre vissuto come soggetto di rappresentanza democratica della categoria; attento e severo osservatore delle politiche di

innovazione, i suoi pareri sono stati puntualmente considerati dagli organi di controllo (Consiglio di Stato e Corte dei Conti), con conseguenti richiami al Miur in caso di omissione e/o inottemperanza. Autorevolezza e prestigio del Cnpi sono stati progressivamente erosi dalle numerose "proroghe", fino al 2013, derivanti dall'incapacità di governi e parlamenti di procedere alla necessaria riforma degli organi collegiali. C'è voluta una sentenza del Consiglio di Stato per giungere all'elezione del Cspi, prevista fin dal 1999 dal D.lvo 233, che la stessa amministrazione – forse per giustificare la propria reiterata inerzia – aveva ritenuto "incoerente" con l'evoluzione del nostro sistema giuridico-ordinamentale! Per la cronaca: primo vice-presidente del Cnpi fu Giuseppe Mandorli, della componente elettiva Sinascel Cisl; ultimo Mario Guglietti, eletto Cisl Scuola. Un precedente che si fa tradizione: a presiedere il neonato Cspi è Francesco Scrima, di cui è nota la provenienza sindacale.